



25 Settembre 2024

**Circolare numero 12**

## **disposizioni generali per la vigilanza.**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...]".

Si ribadiscono le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni.

Spetta agli addetti alla vigilanza dimostrare di non aver potuto impedire e/o evitare il verificarsi dell'evento dannoso. Il primo requisito per dimostrare quanto sopra è la presenza fisica dell'addetto alla vigilanza, l'assenza ingiustificata dal luogo in cui l'addetto deve prestare servizio configura automaticamente la colpa grave. I docenti oltre ad essere addetti al servizio di istruzione sono addetti alla vigilanza per le classi loro assegnate secondo l'orario delle lezioni. I collaboratori scolastici prestano servizio di vigilanza sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 c.4 lettera "e" del CCNL 2016/17, e dal Piano delle Attività del personale ATA. Nel cambio dell'ora la vigilanza viene svolta dai collaboratori scolastici in servizio nei corridoi e dai docenti presenti nelle singole classi, che possono attendere l'arrivo degli studenti sulla porta della classe, vigilando così, sulla parte di corridoio che insiste sulla classe. Il docente che, per qualunque esigenza, deve lasciare l'aula in cui è in servizio, è tenuto ad avvisare l'eventuale docente in compresenza o i collaboratori scolastici per il temporaneo controllo sulla classe. In caso di assenza dei collaboratori scolastici è tenuto ad avvisare il docente in servizio nell'aula più vicina, perché il controllo venga esercitato nella misura migliore possibile in rapporto alle circostanze del momento. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, che non possono lasciare l'aula prima del suono della campanella. Non è permesso far uscire dalla classe gli studenti durante le ore di lezione, se non per necessità ed uno per volta, nè far uscire gli studenti prima del suono della campana dell'ultima ora lasciandoli in attesa dell'uscita nell'atrio o nel cortile

della scuola. È severamente vietato agli studenti di correre sia dentro le aule sia nei corridoi, di recarsi nel Cortile, nell'azienda agraria o in qualsiasi spazio esterno se non autorizzati e/o accompagnati. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Verranno adottati provvedimenti disciplinari rigidi contro eventuali episodi di violenza fra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Gli studenti devono assumere un comportamento di rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico ed attenersi alle norme previste dal regolamento di Istituto e dallo statuto degli studenti e studentesse.

La Dirigente Scolastica

Adriana Quattrocchi